

Allegato "C" al n. di rep. 280/239

STATUTO DELLA FONDAZIONE "Fondazione Casa Solidale ETS"

Art. 1

Denominazione e sede

1.1 È costituita una Fondazione, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del Codice civile e della normativa in materia degli Enti del Terzo Settore, denominata:

"Fondazione Casa Solidale ETS".

1.2 La Fondazione ha sede nel Comune di Saronno, all'indirizzo e numero civico di volta in volta risultanti dall'iscrizione eseguita presso l'Ufficio regionale o provinciale del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore territorialmente competente.

1.3 La Fondazione potrà istituire altrove sedi secondarie, succursali, direzioni, uffici, agenzie e rappresentanze e sopprimerle.

Art. 2

Scopo

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale esercitate dalla Fondazione, promozione delle pari opportunità e iniziative di aiuto reciproco;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.2 A tal fine la Fondazione, a titolo esemplificativo e non

esaustivo:

- * realizza qualsiasi tipo di intervento al fine di favorire l'accesso a un alloggio dignitoso e a costi sopportabili a persone e nuclei familiari in difficoltà o a rischio di emarginazione;

- * promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi di natura non corrispettiva da utilizzarsi - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione dei beni costituenti il proprio patrimonio - per il finanziamento dei progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

- * promuove e attua forme di collaborazione e integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità regionale;

- * promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini;

- * promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;

- * assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

2.3 Nell'ambito delle proprie attività e finalità, la Fondazione si propone di:

- * acquisire, a qualsiasi titolo, alloggi da dare in locazione, comodato gratuito o oneroso a persone in difficoltà;

- * ricevere in comodato alloggi da ristrutturare e affittare;

- * ristrutturare per rendere abitabili immobili ricevuti in donazione, in comodato o acquistati.

2.4 La Fondazione, anche attraverso il dialogo con i servizi sociali dei Comuni e attraverso il coinvolgimento di cooperative sociali specializzate nei processi di inserimento sociale, si propone altresì di:

- * gestire la rete degli alloggi o immobili dati in uso;

- * agevolare l'accesso alla casa mediante prestiti gratuiti e liberalità per il versamento di depositi cauzionali, canoni anticipati, commissioni di agenzia;

- * dare garanzie formali per la stipula di contratti d'affitto.

2.5 La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto secondarie e strumentali alle stesse, secondo i criteri e limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione Ente del Terzo Settore e realizzate nei limiti di legge. In tal caso il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere strumentale e seconda-

rio di tali attività nella relazione di missione.

Art. 3

Patrimonio

3.1 Il patrimonio, costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma quattro, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è composto dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo e dai successivi incrementi.

3.2 Il patrimonio può essere incrementato da eredità, legati, donazioni, lasciti e oblazioni di beni immateriali o materiali, mobili, immobili e/o mobili registrati, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei benefattori. Il patrimonio può essere altresì incrementato da contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti o organizzazioni locali o nazionali, stranieri o internazionali, pubblici o privati, nonché dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività, dalle eventuali rendite derivanti dal patrimonio di cui dispone e da eventuali avanzi netti di gestione.

3.3 La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti e impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

3.4 Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

3.5 Quando risulta che il patrimonio della Fondazione è diminuito al di sotto del minimo legale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

3.6 La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. In tal caso, le scritture contabili obbligatorie devono essere tenute separatamente. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati, anche con atto distinto a esso allegato, nel regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 4

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'Art. 3;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;

- entrate derivanti dalle attività statutarie, da eventuali attività ad esse strumentali, connesse o accessorie.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e uno o più Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale o il Collegio dei Revisori, se nominato.

Art. 6 - Collegio dei Fondatori

6.1 Il Collegio dei Fondatori è costituito da coloro i quali hanno partecipato alla originaria costituzione della Fondazione, come risultante dal relativo atto costitutivo.

6.2 Il Collegio potrà individuare altri soggetti, con delibera votata a maggioranza di almeno i due terzi dei Fondatori esistenti, quali continuatori della loro attività, in caso di decesso, incapacità o rinuncia espressa di uno o più membri dello stesso Collegio.

6.3 La designazione del "continuatore" che acquisisce la qualifica di Fondatore, avverrà mediante comunicazione con messaggio PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata allo stesso.

6.4 La qualifica di Fondatore può essere altresì estesa, in via straordinaria, con delibera votata dalla maggioranza di almeno i due terzi dei Fondatori esistenti, ad altri soggetti che possano, a insindacabile giudizio del Collegio dei Fondatori, contribuire in modo rilevante allo sviluppo della Fondazione.

6.5 Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti poteri:

- nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nominare l'Organo di Controllo e, in caso di organo collegiale, il relativo Presidente;
- nominare il Revisore Legale o i membri del Collegio dei Revisori, se previsto;
- approvare il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- autorizzare le modifiche allo Statuto deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- autorizzare lo scioglimento o la trasformazione dell'Ente e l'eventuale destinazione del suo patrimonio a soggetti terzi, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

6.6 La convocazione del Collegio dei Fondatori avviene per raccomandata o e-mail con conferma di ricezione inviata dal Presidente della Fondazione, almeno otto giorni prima della data della riunione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o un componente dell'Organo di Controllo e in ogni caso almeno una

volta nel corso dell'esercizio sociale, al fine dell'approvazione del bilancio di esercizio.

6.7 In caso di urgenza è ammesso l'invio con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricevuta, anche telematico, almeno 48 (quarantotto) ore prima della data della riunione.

6.8 Ogni Fondatore ha diritto a un voto.

6.9 Il Collegio delibera secondo il metodo collegiale, sempre con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri, variabile da tre a sette, secondo la deliberazione del Collegio dei Fondatori. I membri del Consiglio di Amministrazione possono in tutto o in parte coincidere con i componenti del Collegio dei Fondatori, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

7.2 Qualora venisse a mancare un Consigliere, compreso il Presidente o il Vicepresidente, la sostituzione verrà effettuata, su istanza del Presidente o del Vicepresidente o del consigliere più anziano, dal Collegio dei Fondatori. Il Consigliere subentrante durerà in carica fino alla prima scadenza del Consiglio.

7.3 In caso di mancanza del Presidente, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sua sostituzione; in tale periodo il Vicepresidente sostituto acquisisce tutti i poteri riservati dal presente Statuto al Presidente.

7.4 La cessazione del Consiglio per scadenza ha effetto dalla data di ricostituzione della maggioranza assoluta del Consiglio per effetto delle nuove nomine. Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto, tuttavia esso rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione del Collegio dei Fondatori finalizzata alla nomina dei nuovi Consiglieri dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente o, in caso di sua inerzia, dall'Organo di Controllo.

7.5 La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e approvate dal Consiglio stesso.

Art. 8

Decadenza ed esclusione

8.1 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

8.2 Sono inoltre cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;

l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

8.3 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il relativo verbale deve riportare espressamente il motivo dell'esclusione.

Art. 9

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, in particolare:

- eleggere il Presidente e uno o due Vice Presidenti;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni, composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti eventuali modifiche dello statuto;
- redigere e approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal successivo Art. 17;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio, nei limiti individuati con propria deliberazione, assunta nelle forme di legge.

Art. 10

Adunanze

10.1 Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e in ogni caso almeno una volta nel corso dell'esercizio sociale, al fine dell'approvazione del bilancio di esercizio.

10.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso trasmesso ai membri del Consiglio e dell'Organo di Controllo, nonché, ove il Presidente lo ritenga opportuno, al Revisore, senza obblighi di forma, purché con strumenti idonei ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

In assenza di avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si ritiene comunque validamente costituito quando è presente la totalità dei suoi componenti e nessuno si oppone

alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

10.3 Ogni componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto a un voto.

10.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Il Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

11.2 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

11.3 Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, promuove la riforma dello statuto qualora si renda necessario;
- cura le relazioni con soggetti privati ovvero enti o istituzioni, pubblici o privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione;
- adotta in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 12

Vicepresidenti

12.1 I Vicepresidenti, in numero non superiore a due, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

12.2 Il Vicepresidente più anziano di età può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, esercitando i medesimi poteri spettanti al sostituito. La firma del Vicepresidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 13

Organo di controllo

13.1 La Fondazione è dotata di un Organo di Controllo monocratico o collegiale. In tale ultimo caso l'Organo di Controllo si compone di tre o cinque membri.

13.2 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o, se non iscritti in tale registro, tra gli iscritti negli albi

professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ove all'Organo di Controllo sia affidata anche la revisione legale dei conti, l'intero Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.3 La nomina dell'Organo di controllo è effettuata dal Collegio dei Fondatori. I suoi componenti durano in carica tre anni, con scadenza alla data dell'adunanza del Collegio dei Fondatori convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

13.4 Si applicano ai componenti dell'Organo di Controllo le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

13.5 Al momento della nomina e prima della loro accettazione, i sindaci nominati rendono noti al Collegio dei Fondatori gli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti in altri enti.

13.6 I componenti dell'Organo di Controllo sono revocabili dal Collegio dei Fondatori solo per giusta causa, la quale deve essere indicata in maniera espressa nel verbale dell'adunanza del Collegio dei Fondatori che dà atto dell'avvenuta revoca.

13.7 L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ove ne ricorrano le condizioni, esercita la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- accerta e attesta la regolare tenuta della contabilità sociale e, in particolare, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- procede ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

13.8 L'Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Collegio dei Fondatori e può essere invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

13.9 La carica di sindaco è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Revisione legale dei conti

14.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro ovvero da un Collegio di Revisori costituito da un numero di componenti variabile da tre a cinque.

La revisione legale dei conti può altresì essere esercitata dall'Organo di controllo, purché in tal caso tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.2 Il soggetto incaricato della revisione dei conti deve possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti previsti dalle norme pro tempore vigenti a pena di decadenza dal mandato.

14.2 La revisione legale dei conti è obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'Art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La revisione legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

14.3 Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori è nominato dal Collegio dei Fondatori, il quale deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali e termina alla data dell'adunanza del Collegio dei Fondatori convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In caso di decadenza del soggetto incaricato della revisione, il Collegio dei Fondatori deve senza indugio nominare un nuovo soggetto incaricato della revisione.

Il Revisore Unico e i componenti del Collegio di Revisione sono rieleggibili.

Laddove la revisione legale sia affidata a un Collegio di Revisori, il Collegio dei Fondatori ne nomina altresì il Presidente.

14.4 L'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

14.5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può essere invitato a partecipare alle adunanze del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Fondazione.

Art. 15

Libri Sociali

15.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Fondatori;
- b) Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

15.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

15.3 I verbali delle deliberazioni degli organi sociali devono essere trascritti sull'apposito libro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal relativo segretario.

15.4 Laddove la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice Civile.

Art. 16

Esercizio sociale e Bilanci

16.1 L'esercizio sociale della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 L'organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori entro il mese di marzo di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale contenente l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, nonché dalla relazione di missione illustrativa delle poste di bilancio, dell'andamento economico e gestionale della Fondazione, delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie e della politica degli investimenti e accantonamenti.

Alla relazione gestionale deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato.

16.3 Il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e deve dar conto dei risultati del controllo sulla gestione esercitato dall'organo di controllo.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, il quale può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Laddove la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il bilancio deve essere redatto secondo le norme relative al bilancio delle società di capitali ed esso deve essere depositato presso il registro delle imprese.

16.5 Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione appronta il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

16.6 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) Euro annui, la Fondazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. 2017 n. 117.

16.7 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) Euro annui, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli eventuali partecipanti alla Fondazione.

16.8 La Fondazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17

Utili della gestione

17.1 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

17.2 È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 18

Raccolta fondi

18.1 La Fondazione può organizzare e/o realizzare, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

18.2 In tal caso la Fondazione deve inserire all'interno del bilancio annuale un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79 co 4, lettera a) del D. Lgs. 2017 n. 117.

Art. 19

Personale volontario

19.1 La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo statutario, può avvalersi di personale volontario, ossia di soggetti che svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

19.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

19.3 Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

19.4 La Fondazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

19.5 La Fondazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20

Scioglimento e liquidazione

20.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il Collegio dei Fondatori determina le modalità di liquidazione del patrimonio residuo della Fondazione, nomina un Liquidatore Unico o più Liquidatori e stabilisce i poteri da conferire ai liquidatori nominati.

20.2 L'eventuale patrimonio residuo della Fondazione dovrà essere devoluto ad opera dei Liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Collegio dei Fondatori, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma primo, del D. Lgs 2017 n. 117, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il predetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

20.3 L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore ha facoltà di accertare, anche d'ufficio, l'esistenza di una causa di estinzione o scioglimento della Fondazione e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del Tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 21

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia di Fondazioni e di Enti del Terzo Settore.

Firmato: GIUSEPPE GORLA

Firmato: Federica Giordano Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, PER RUNTS.
SENAGO, 25 marzo 2026